

**COMUNE DI MARTIGNANO**  
**Provincia di Lecce**



**PIANO URBANISTICO GENERALE**

**DOCUMENTO DI SCOPING**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Geom. Pantaleo ROSATO

Martignano, 16 giugno 2008

## **Premessa**

Il Documento di Scoping ha la finalità di illustrare i contenuti di riferimento per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, contribuire a individuare l'ambito di influenza del PUG e definire l'insieme delle informazioni, l'impostazione del quadro conoscitivo e l'orientamento metodologico da includere nel Rapporto Ambientale di VAS del Piano Urbanistico Generale del Comune di Martignano.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi consente di inserire considerazioni ambientali fin dalle prime fasi dell'elaborazione e adozione di piani. Il Documento di Scoping, propone la possibile struttura del Rapporto Ambientale e l'elenco dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS.

Nel processo pianificatorio deve, infatti, essere garantito il coinvolgimento delle autorità che, per loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente derivanti dall'applicazione del piano (autorità con competenze ambientali) e delle persone singole o associate che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure (pubblico interessato).

La consultazione e la partecipazione devono avere ad oggetto sia la proposta di piano sia il rapporto ambientale e devono aver luogo in una fase precoce della procedura, in materia tale da garantire che le osservazioni prodotte possano permettere di ri-orientare il documento.

La consultazione delle autorità con competenze ambientali, che verrà promossa in merito al presente documento, ha, nella prima fase, lo scopo di stabilire le modalità con cui ciascuno degli enti competenti metterà a disposizione del Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

## **IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VAS**

### **Normativa di riferimento della VAS a livello Comunitario**

Da alcuni anni in ambito europeo sono stati avviati numerosi strumenti e normative volti a introdurre la previsione di influenza ambientale e incentivare la partecipazione nei processi decisionali pubblici.

Nell'ambito di tali norme si ricordano:

- la valutazione ambientale di progetti (Valutazione d'Impatto Ambientale) direttive 85/337/CEE5 e 97/11/CE6,
- delle aree di pregio naturalistico (Valutazione d'Incidenza, la direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitata7),
- dei siti produttivi (Autorizzazione ambientale integrata, la direttiva 96/61/CE8,
- **dei piani e programmi (Valutazione Ambientale Strategica, direttiva 2001/42/CE9)**
- delle azioni strategiche (Valutazione di Impatto Integrata, COM (2002) 27610).
- la direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE12),
- la direttiva sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (direttiva 2003/35/CE13)
- la proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM (2003) 62414).

L'applicazione della direttiva 2001/42/CE a piani e programmi sta introducendo un nuovo modo di concepire (anche) il governo del territorio.

L'art. 3 paragrafo 2 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che debbano essere sottoposti a VAS i Piani che presentano effetti significativi sull'ambiente e definisce una obbligatorietà della procedura per diversi settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale. I Piani Urbanistici Generali, pertanto, in quanto strumenti di Piano dei territori comunali, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la VAS.

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) introdotta dalla Direttiva Europea *sull'ambiente naturale* "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze a livello ambientale dei progetti di pianificazione.

La procedura di VAS, infatti, prevede che sin dalle prime fasi dell'elaborazione di un Piano debbano essere tenuti in considerazione gli effetti che si determinano sull'ambiente.

In altre parole, la VAS assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità. L'elaborazione delle procedure individuate rappresenta uno strumento di supporto per la formazione e la valutazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate.

La Direttiva 2001/42/CE (detta direttiva VAS) ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (ex art. 1).

### Elenco Normativa di riferimento della VAS a livello Comunitario

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001  <b>Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0030 - 0037</b></p>	<p><b>Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</b></p>	<p><b>Art. 1</b>  <i>Obiettivi</i>  <b>Art. 2</b>  <i>Definizioni</i>  <b>Art. 3</b>  <i>Ambito d'applicazione</i>  <b>Art. 4</b>  <i>Obblighi generali</i>  <b>Art. 5</b>  <i>Rapporto ambientale</i>  <b>Art. 6</b>  <i>Consultazioni</i>  <b>Art. 7</b>  <i>Consultazioni transfrontaliere</i>  <b>Art. 8</b>  <i>Iterdecisionale</i>  <b>Art. 9</b>  <i>Informazioni circa la decisione</i>  <b>Art. 10</b>  <i>Monitoraggio</i>  <b>Art.11</b>  <i>Relazione con le alter disposizioni della normativa comunitaria</i>  <b>Art. 12</b>  <i>Informazioni, relazioni e riesame</i>  <b>Art. 13</b>  <i>Attuazione della direttiva</i>  <b>Art. 14</b>  <i>Entrata in vigore</i>  <b>Art. 15</b>  <i>Destinatari</i></p>
<p>Linee guida della Commissione Europea</p>	<p><b>Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</b></p>	<p>Il documento è stato elaborato con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri ad attuare la direttiva per rispettarne le disposizioni e ricavarne i benefici previsti.  Dovrebbe permettere loro di comprendere meglio le finalità e il funzionamento della direttiva 2001/42/CE, considerando le implicazioni che avrà sulle procedure di pianificazione in vigore al loro interno</p>

<p>Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003  <b>Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/2003 pag. 0026 - 0032</b></p>	<p><b>Accesso al pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio</b></p>	<p><b>Art. 7, comma 2</b>  L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:  [...]  b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;</p>
<p>Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003  <b>Gazzetta ufficiale n. L 156 del 25/06/2003 pag. 0017 - 0025</b></p>	<p><b>Prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia</b></p>	<p><b>Art. 2</b>  <b>Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi</b>  <b>Comma 5</b>  <i>Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato 1 per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</i></p>
<p>Proposta di decisione del Consiglio COM/2003/0221 def.</p>	<p><b>Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità Europea, del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione UNECE di Espoo del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero</b></p>	<p>Il testo di protocollo alla Convenzione è stato adottato nel corso della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa" tenutasi a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003 avente ad oggetto la valutazione ambientale strategica in ambito transfrontaliero.  La maggior parte delle disposizioni sostanziali coincidono con gli obblighi istituiti dalla direttiva 2001/42/CE con eccezione dell'articolo 13 su programmazione e legislazione, che non trova riscontro nella direttiva</p>
<p>Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004  <b>Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/04/2004 pag. 0001 - 0038</b></p>	<p><b>Modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti</b></p>	
<p>Rettifica della Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004  <b>Gazzetta ufficiale n. L 201 del 07/06/2004 pag. 1 - 55</b></p>	<p>Modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti</p>	<p><b>Art. 89</b>  <b>Tutela dell'ambiente</b>  <b>Comma 2</b>  <i>Entro il 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l'attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l'altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri. I risultati di questa attività e della valutazione dei progetti RTE realizzati da Stati membri ai sensi della Direttiva 2001/42/CE devono essere presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano al fine di rivedere gli orientamenti previsti all'art.18, paragrafo 3 della presente decisione</i></p>

### Normativa di riferimento nazionale della VAS

La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'entrata in vigore della parte seconda era stata prorogata al 31 luglio 2007 con motivazioni legate alla difformità rispetto alle direttive comunitarie, alla mancata considerazione delle osservazioni

emerse in sede di conferenza Stato Regioni e nell'ambito delle Commissioni parlamentari e alle diverse difficoltà di applicazione delle norme.

Dal 1° agosto 2007, vista la scadenza della proroga, è entrato in vigore il vecchio D.Lgs. 152/06 e si è verificata la decadenza dei correttivi in itinere (secondo correttivo in materia di acque e rifiuti e terzo correttivo in materia di principi generali e Via/vas) a causa del mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla legge delega (Legge 15 dicembre 2004, n. 308).

Per questo motivo il Governo ha dovuto emettere un nuovo ed unico provvedimento di riformulazione del D.Lgs. 152/2006.

Il **13 febbraio 2008**, sono entrate in vigore le disposizioni in materia di Via/Vas e IPPC (oltre a quelle su rifiuti ed acque) dal **D.Lgs. 4/2008**, il cd "Correttivo unificato" al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri avvenuta il 21 dicembre 2007 e l'emanazione del necessario Decreto Legislativo da parte del Presidente della Repubblica nel mese di gennaio, il D.Lgs. 4/2008, il cd. "Correttivo unificato" al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stato pubblicato su S.O. n. 24 alla G.U. del 29 gennaio 2008, ed è definitivamente entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Una delle novità più rilevanti per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica è che essa sarà necessaria per tutti i piani di intervento.

Il provvedimento prevede la **totale riscrittura** delle norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sulla Valutazione Ambientale Strategica contenute nel D.Lgs. 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione Europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

Le principali novità previste dal decreto legislativo di riscrittura coincidono con:

- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena **autonomia**;
- l'**allargamento** del campo di applicazione della procedura VAS;
- l'**inclusione** dei "Piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- l'obbligo di **integrare ed aggiornare** la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- un più **netto confine** tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

### Normativa di riferimento della VAS a livello regionale

Puglia	L.R. 30 novembre 2000, n. 17 Pubblicata nel B.U. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147. Programma regionale per la tutela dell'ambiente	Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un Programma regionale per la tutela dell'ambiente (P.R.T.A.)
Puglia	Il programma è stato aggiornato (sezione C) con: Delib. G.R. 23 dicembre 2004, n. 1963, Delib. G.R. 26 luglio 2005, n. 1087 Delib. G.R. 19 aprile 2005, n. 633 Delib. G.R. 26/9/2003 n. 1440	Approva il programma regionale per la tutela dell'ambiente denominato "Programma di azioni per l'ambiente" allegato al provvedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/2000

Puglia	L.R. n. 11/2001 Pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, supplemento. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale	Richiede lo studio dei possibili effetti dell'applicazione del P/P sull'ambiente introducendo come loro parte integrante una relazione sugli impatti ambientali conseguenti alla propria attuazione
Puglia	Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: (B.U.R. Puglia n. 87 del 18/6/2007)	“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”
Puglia	DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (Pug)	L'impostazione degli indirizzi, che perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale e salvaguardia e valorizzazione del territorio, e inoltre, il ruolo centrale in essi attribuito alla conoscenza delle risorse (ambientali, paesaggistiche, rurali, insediative, infrastrutturali) e delle relative tendenze evolutive, rendono agevole la introduzione di procedure di valutazione di sostenibilità del processo di pianificazione.

## Il contesto ambientale

La Direttiva VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell'ambiente, della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano e dei problemi ambientali pertinenti.

Pertanto la descrizione del contesto prenderà prioritariamente in considerazione le componenti ambientali che potranno essere direttamente interessate dalle azioni del Piano.

Nel presente Documento l'analisi del contesto si limita alla considerazione dei fattori esplicitamente richiamati dalla direttiva 2001/42/CE sulla VAS, ovvero:

- aria e fattori climatici;
- acqua;
- suolo;
- flora, fauna e biodiversità;
- paesaggio e beni culturali;
- popolazione e salute umana.

Per ciascun fattore, si riportano i macro obiettivi ambientali.

Si rimanda alla fasi successive allo scoping e alla redazione del Rapporto Ambientale l'ampliamento del campo di indagine sul contesto, anche in relazione ai beni materiali, ulteriore fattore citato dalla direttiva, ai fattori di interrelazione (rumore, radiazioni, ...) e ai settori da cui possono derivare pressioni sull'ambiente, quali ad esempio la mobilità, l'energia e i rifiuti.

<i>Temi/questioni ambientali rilevanti e relativi macro obiettivi ambientali</i>	
<b>Flora, Fauna e Biodiversità</b>	Conservare gli ecosistemi. Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di Goteborg)
<b>Popolazione e salute umana</b>	Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da situazioni di degrado ambientale. Prevenire e ridurre l'inquinamento industriale e il rischio d'incidenti rilevanti. Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore, ...) (Strategia di Goteborg) Assicurare e migliorare la qualità della vita come preconditione per un benessere individuale durevole (Strategia di Goteborg) Favorire l'inclusione sociale (Strategia di Goteborg)
<b>Suolo</b>	Ridurre inquinamento di Suolo suolo e sottosuolo Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione. Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso
<b>Acqua</b>	Perseguire una gestione sostenibile della risorsa idrica; Conservare, ripristinare e migliorare la qualità della risorsa idrica Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili
<b>Clima e atmosfera</b>	Riduzione delle emissioni di gas climalterari. Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente
<b>Beni materiali e Patrimonio culturale</b>	Tutelare i beni e il patrimonio culturale Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche del territorio nel suo complesso
<b>Paesaggio</b>	Garantire uno sviluppo territoriale integrato Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la legittimità dei paesaggi, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti Promuovere la gestione sostenibile e creativa dei paesaggi considerati eccezionali così come dei paesaggi della vita quotidiana del territorio (Schema di Sviluppo della Spazio Europeo; Convenzione europea del Paesaggio)
<b>Rifiuti</b>	Riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità, recupero di materia
<b>Energia</b>	Promozione di politiche energetiche sostenibili
<b>Sostenibilità urbana</b>	Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile

## IL QUADRO DEI P/P AMBIENTALI ESISTENTI

(Piano Triennale per la tutela dell'ambiente, Piano di Assetto Idrogeologico (PAI, Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), Programma d'azione per le zone "zone vulnerabili da nitrati" in riferimento alla Direttiva 91/676 CEE per la protezione delle acque dall'inquinamento, Piano regionale di gestione dei rifiuti e s.m.i., Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT), Piano dei trasporti, Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

## RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale (RA) è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall'art. 5 della Direttiva VAS, ogni qualvolta si attui un processo di valutazione ambientale strategica. Nel RA devono essere *“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragioni alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale”*.

Le informazioni da includere nel RA, come previsto dall'allegato I della Direttiva, sono le seguenti:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di Know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

## LA METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Fasi principali del processo di VAS

La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano, prima della approvazione; pertanto essa costituisce un processo che segue ed accompagna tutta la redazione del Piano.

Fase		D.Lgs. 152/06 e D.Lgs 4/2008	Tempistica
I	FASE DI SCOPING E PRIME CONSULTAZIONI		30 giorni
II	RAPPORTO AMBIENTALE	Art. 9	
III	CONSULTAZIONI	Art. 10	90 giorni
IV	GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ED APPROVAZIONE	Art. 12	60 giorni
V	INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE	Art. 13	
VI	MONITORAGGIO	Art. 14	



La I Fase, avviata con questo documento, consiste appunto nell'attivazione delle consultazioni delle AUTORITA' con specifiche competenze ambientali sul DOCUMENTO DI SCOPING, per stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA). Le consultazioni avranno la durata di **30 giorni** a partire dall'invio del Documento di Scoping alle Autorità individuate.

La II Fase consiste nella stesura del RAPPORTO AMBIENTALE (RA), documento attorno al quale si struttura tutto il processo valutativo; Il RA costituisce parte integrante della documentazione del Piano da adottare.

Per la redazione del RA è necessario aver elaborato una Proposta di Piano, alcune sue ragionevoli alternative e una descrizione e valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione (attuazione del Piano e le sue alternative).

Pertanto elementi importanti da trattare nel Rapporto Ambientale sono:

- i contenuti del Piano e i principali obiettivi;
- la descrizione dello stato dell'ambiente;
- le criticità ambientali esistenti e quelle derivanti dall'attuazione del Piano e i possibili effetti (positivi e negativi) sull'ambiente, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei;
- le misure previste dal Piano per mitigare o compensare gli effetti negativi indotti;
- le misure previste per il monitoraggio del Piano necessarie al controllo degli effetti ambientali significativi, degli effetti negativi imprevisi e dell'adozione di misure correttive;
- una sintesi non tecnica del documento.

Fine della sintesi non tecnica, che riassume i contenuti del RA in modo semplice e chiaro anche per i non addetti ai lavori, è quello di consentire un'ampia divulgazione del processo di VAS e garantire la partecipazione pubblica.

Durante la III Fase, il Piano ed il relativo rapporto ambientale, prima dell'approvazione, sono messi a disposizione sia delle Autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sugli ambienti del Piano, sia del pubblico. I documenti devono essere trasmessi alle succitate Autorità, e copie della sintesi non tecnica devono essere depositate presso gli Enti pubblici interessati dal Piano.

Di tale procedura deve essere data notizia a mezzo stampa, con le forme di pubblicità previste dalla legge anche attraverso la pubblicazione su Internet.

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

Fase IV – Una volta scaduti i termini, l'Autorità competente si pronuncia, entro 60 giorni, con un GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, la cui acquisizione costituisce il presupposto per il proseguo del procedimento di approvazione del Piano.

Il provvedimento di approvazione del Piano tiene conto del giudizio di compatibilità ambientale ed è accompagnato da una dichiarazione di sintesi che deve illustrare:

- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
- in che modo si è tenuto conto del RA e dei risultati delle consultazioni;
- i motivi per cui è stato scelto il Piano adottato fra le possibili alternative che erano state individuate;
- quali sono le misure di monitoraggio adottate.

La V Fase consiste nella messa a disposizione delle Autorità (8° cui sono trasmesse in copia integrale) e del Pubblico (attraverso notizia a mezzo stampa) del giudizio di compatibilità ambientale e del provvedimento di approvazione, unitamente alla relativa documentazione.

VI Fase – Il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano viene effettuato dall'Autorità competente all'approvazione, avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali.

## ALLEGATO

### Elenco delle Autorità da consultare (ex art. 5 – 6 Dir. 42/2001/CEE)

AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI  
DA CONSULTARE IN MERITO ALLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE  
ALL'INTERNO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

In fase di preparazione sono stati individuati i soggetti incompetenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Martignano

<b>AUTORITA' CON COMPETENZE AMBIENTALI DA CONSULTARE IN MERITO ALLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE ALL'INTERNO DEL RAPPORTO AMBIENTALE</b>
Presidenza della Giunta Regionale
Assessorato Regionale Ecologia (Settore Ecologia, Settore Rifiuti, Settore Attività Estrattive, Ufficio VAS-Autorità Ambientale Regionale)
Assessorato Regionale Assetto del Territorio (Settore Urbanistica; Settore Assetto del Territorio)
Assessorato Regionale Opere Pubbliche (Settore Opere Pubbliche, Risorse Naturali, Tutela delle Acque)
Assessorato Regionale Politiche della Salute (Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione e Programmazione e Gestione Sanitaria)
Assessorato Regionale Risorse Agroalimentari (Settori Agricoltura e Alimentazione)
Assessorato Sviluppo Economico (Settori Commercio, Industria ed Industria energetica e Artigianato, PMI e Internazionalizzazione)
Assessorato Trasparenza e cittadinanza attiva – Settori Affari Generali e eGovernment
Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione
Assessorato Turismo e Industria Alberghiera
Assessorato Regionale Bilancio e Programmazione (Settore Programmazione e Politiche Comunitarie)
Provincia di Lecce (Presidenza, Assessorato Tutela Ambientale)
ARPA Puglia
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S)
Ambiti Territoriali Ottimali Pugliesi per la Gestione dei Rifiuti – ATO Rifiuti LE
Ambiti Territoriali Ottimali Pugliesi per la gestione delle Risorse idriche – ATO Puglia
Autorità di Bacino della Regione Puglia (Adb Puglia)
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia
Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia
Camera di Commercio di Lecce
Consorzi ASI di Lecce
Università di Lecce
ASL Lecce
Referente Comune capofila del Piano Strategico Area Vasta Lecce
Corpo Forestale dello Stato Comando di Lecce
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi
Genio Civile
Comuni Confinanti (Caprarica di Lecce, Calimera, Zollino, Sternatia)

<b>SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VAS</b>
--

ANAS
------

Associazioni Ambientaliste (Legambiente, Lipu, WWF, Italia Nostra)
--

Acquedotto Pugliese S.P.A.
----------------------------

ENEL
------

Gestore Gas Metano – Italcogim
--------------------------------

Gestori Servizi Radiomobili
-----------------------------

ANCI Puglia
-------------